

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

(Città Metropolitana di Bologna)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO AL N.C.I. DEI SERVIZI FINANZIARIO ED ECONOMATO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge

Tra

- Il Comune di BORGIO TOSSIGNANO (C.F. 82000010379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Mauro Ghini, il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n-----;
- Il Comune di CASTEL DEL RIO (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alberto Baldazzi, il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n-----;
- Il Comune di CASTEL GUELFO (C.F. 01021480379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudio Franceschi, il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n-----;
- Il Comune di DOZZA rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luca Albertazzi il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n-----;
- Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gabriele Meluzzi, il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n;
- Il Comune di IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Panieri, il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n-----;
- Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Nicola Tassinari, il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n.-----;

- Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato dal Presidente pro-tempore Marco Panieri, il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della deliberazione assembleare n-----;

PREMESSO che:

- in data 21.07.2004 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano hanno costituito il Nuovo Circondario Imolese ai sensi della L.R. n. 6/2004 e in analogia con l'art. 32 TUEL;
- ai sensi del vigente Statuto, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'NCI promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che lo costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- i Comuni aderenti, con l'intento di organizzare e gestire forme associative e di cooperazione ai sensi dell'art.30 del T.U. Enti Locali e con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita del territorio, hanno individuato nel Circondario Imolese, l'ambito territoriale ottimale per la gestione associata di servizi e funzioni comunali;
- ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 dello Statuto: “ 3. I Comuni possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare al Circondario l'esercizio di proprie competenze. 4. Il conferimento di funzioni avviene esclusivamente mediante atto o deliberazione con cui, previa intesa tra il Circondario e gli enti conferenti, si provvede in ordine a tutti gli aspetti (mezzi, personale, risorse, durata, periodica verifica della loro adeguatezza) idonei a consentirne l'effettivo esercizio”;
- ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Nuovo Circondario imolese, “Gestione dei servizi” :
“1. Il Circondario, allo scopo di consentire la realizzazione di gestioni integrate che permettano un più razionale utilizzo delle risorse e una migliore erogazione dei servizi, può erogare e gestire servizi nell'ambito del territorio circondariale:
a) direttamente, secondo convenzioni stipulate con le modalità indicate dall' art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

- b) facendo ricorso agli strumenti previsti dal Titolo V, parte I del D. Lgs. n. 267/2000”;
- l'art. 40 dello Statuto del Nuovo Circondario imolese, “Rinvio normativo” precisa che: “ Al Circondario si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per gli Enti locali;

PRECISATO che :

- con Convenzione Rep.n.4 sottoscritta in data 30/06/2015, i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Fontanelice, Imola, Mordano e il Nuovo Circondario Imolese hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione al N.C.I., la funzione relativa ai Servizi Finanziario/Economato/Controllo di Gestione, con decorrenza dal 1 gennaio 2015;
- la scelta della gestione associata era, per alcuni dei Comuni aderenti, motivata anche dalle disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che stabilivano l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- successivamente, essendo stata rinviata nel tempo la decorrenza dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui al citato dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010 e ssmm. e per effetto di diverse scelte organizzative, il Comune di Borgo Tossignano con deliberazione CC.n. n. 57 del 19.11.2015, il Comune di Casalfiumanese con deliberazione CC.n. 75 del 18/11/2015 e il Comune di Fontanelice con deliberazione CC.n. . 46 del 20/11/2015 hanno deliberato la revoca della predetta convenzione;
- il Comune di Borgo Tossignano con deliberazione C.C.n.19 del 29/03/2018 ha nuovamente deliberato l'adesione alla gestione associata dei servizi in parola, alla quale però non ha fatto seguito l'effettivo conferimento delle funzioni ;
- il Comune di Fontanelice con deliberazione CC.n. 25 del 30/06/2021 ha in seguito riapprovato la convenzione in parola e l'effettivo il conferimento al Nuovo Circondario Imolese delle relative funzioni si è perfezionato a decorrere dal 1 marzo 2022;
- alla data odierna pertanto i Comuni che hanno effettivamente conferito la funzione e attivato la gestione associata sono: Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Imola, Mordano e Fontanelice;

- i Comuni di Borgo Tossignano e Dozza hanno recentemente richiesto l'ingresso nella gestione associata dei Servizi finanziari/economato;
- con Scrittura Privata n. 21 del 17 novembre 2022 i Comuni di il Comune di Borgo Tossignano, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano hanno concordato, con decorrenza dal 1 novembre 2022, l'esercizio in forma associata del Servizio di Controllo di gestione, che è pertanto oggi disciplinato da specifica Convenzione;
- si rende necessario rivedere la vigente convenzione per la gestione in forma associata dei Servizi finanziari ed economato al fine di adeguarla alla sopravvenuta normativa, prendere atto dell'avvenuto avvio della separata gestione associata del Servizio di controllo di gestione, ampliare la convenzione al Comune di Dozza oltre a prevedere il conferimento della funzione relativamente al Comune di Borgo Tossignano;
- i sopra elencati Comuni appartenenti al N.C.I., e successivamente il N.C.I. stesso, hanno approvato lo schema della presente convenzione al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento al Nuovo Circondario Imolese, per brevità chiamato N.C.I., della gestione in forma associata e coordinata dei Servizi finanziario ed economato comprendente le funzioni di Ragioneria e Contabilità, Cassa Economale e Provveditorato/Acquisti.
2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:
 - a) il Servizio finanziario di cui all'art. 153 TUEL, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria del N.C.I. e degli enti aderenti, in conformità ai principi di legge e di regolamento;
 - b) il Servizio economato di cui all'art. 153, comma 7, TUEL;
 - c) il Servizio Provveditorato e acquisti
3. In particolare il Servizio Finanziario Associato svolgerà:
 - il presidio del ciclo di programmazione, contabile e finanziaria nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

- il presidio del bilancio e dei suoi equilibri dal momento della sua formazione fino alla fase di rendicontazione comprese le attività intermedie,
- il presidio degli andamenti dei flussi di cassa,
- le attività di presidio e registrazione delle entrate nelle diverse fasi dall'accertamento alla riscossione,
- la gestione dei processi di spesa dall'impegno all'emissione del mandato di pagamento,
- la gestione dei rapporti con i Tesorieri degli enti,
- la gestione delle problematiche fiscali attinenti Iva, Irap e sostituti di imposta,
- le attività inerenti il ciclo attivo e passivo delle fatture,
- la gestione dell'indebitamento,

nonché le altre attività assegnate a carico dei Servizi Finanziari, di Economato/provveditorato e acquisti previste dalla legge e dai regolamenti degli enti con particolare riferimento al Regolamento di contabilità. Tali attività sono svolte con la collaborazione e la ripartizione di competenze già in essere con gli uffici delle diverse strutture comunali e del N.C.I.

4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata del Settore Finanziario, secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra il N.C.I. e gli enti aderenti.

5. La gestione unificata dei servizi finanziari come sopra identificati ha come obiettivo anche quello di facilitare:

- una gestione coordinata e coerente dei diversi cicli di programmazione (di bilancio, contabile e finanziaria) dell'N.C.I. e degli enti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- una gestione coordinata delle problematiche finanziarie e di bilancio che possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento del N.C.I.;
- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche e interpretative;
- una maggiore professionalità e specializzazione delle attività;
- una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione del personale.

6. La gestione unificata dei servizi finanziari deve garantire il presidio dei bilanci e delle problematiche contabili e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti sul N.C.I. e sui singoli enti conferenti.

7. È inoltre costituito in capo al Nuovo Circondario Imolese il Servizio di Economato/Provveditorato/Acquisti; a esso sono trasferite le funzioni e i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

8. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni che aderiscono alla presente convenzione. I Comuni aderenti esprimono fin d'ora il proprio consenso all'adesione alla gestione associata di altri Comuni appartenenti al NCI che ne facciano richiesta e approvino in ogni sua parte la presente Convenzione. Eventuali nuovi ingressi si perfezioneranno pertanto con l'approvazione della presente Convenzione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente interessato e con la successiva deliberazione dell'Assemblea del NCI.

9. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma del N.C.I., con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

10. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dall'Assemblea del N.C.I., salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI

1. I Comuni di Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Imola, Mordano e Fontanelice hanno già conferito al N.C.I. le funzioni e i compiti di cui all'art. 1 per effetto della convenzione precedentemente sottoscritta. Per i Comuni di Borgo Tossignano e Dozza il conferimento avviene con decorrenza dal 1 maggio 2025.
2. Il N.C.I. subentra ai Comuni anche nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi del N.C.I. e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all' art. 1 gli organi del N.C.I. adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'N.C.I. nelle materie trasferite.
4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto come le

competenze in materia di bilanci e di conseguenti variazioni, in materia di rendiconto e di bilancio consolidato.

5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

6. Il N.C.I. esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta. Tale struttura organizzativa viene resa operativa dal N.C.I. avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. Il Settore Finanziario del N.C.I., quale struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma del N.C.I., può essere articolato in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza e una adeguata circolazione delle informazioni. La Giunta del N.C.I. potrà individuare una forma organizzativa con responsabilità di secondo livello per territorio e/o per materia assicurando adeguate forme di riferimento territoriale, ferma restando la responsabilità del Dirigente.

8. L'N.C.I. utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite o ad esso assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato all'art. 4 della presente convenzione.

9. L'N.C.I. utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

10. Il Dirigente e i Responsabili di ciascuna unità operativa del N.C.I., che svolgono le funzioni in oggetto, vengono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Essi gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite, compresi gli uffici dei presidi territoriali.

11. Il Servizio finanziario del NCI può essere strutturato mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello per territorio e/o per materia, presso uno o più enti, ferma restando la responsabilità unica del dirigente.

12. Il N.C.I. deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinatario. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

13. L'N.C.I. è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'N.C.I. che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'N.C.I. o dei singoli Enti.

14. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti, le funzioni oggetto della presente Convenzione, i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti del N.C.I. anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

15. La Giunta e l'Assemblea del N.C.I. si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, ai sensi del art. 20, 1° comma, della L.R.21/2012 e ss.mm. e dello Statuto del N.C.I..

Art. 3 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. IL N.C.I. si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento al N.C.I. del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento al N.C.I. di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. IL N.C.I. subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e del N.C.I. adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente Convenzione e per rendere disponibile al N.C.I., anche attraverso il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie

conferite si trovi a operare contemporaneamente, per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento al N.C.I., i competenti organi dei Comuni e del N.C.I. provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per il N.C.I., oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito al N.C.I., continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma e il funzionigramma dei Servizi Finanziario ed Economato vengono annualmente determinati nell'ambito del PIAO del N.C.I.. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E IL N.C.I.

1. I proventi delle attività di cui alla presente Convenzione accertati al bilancio del N.C.I. sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta del N.C.I., nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente Convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano al N.C.I. qualora essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti di sua competenza, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. Il N.C.I. utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni e del N.C.I.. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti interessati.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta del N.C.I., sentiti i comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 6 della presente Convenzione.

5. La Giunta del N.C.I. può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. Il N.C.I. può altresì intervenire

finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni

6. La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale, che si considera approvato con l'approvazione del bilancio di previsione del N.C.I. e un rendiconto di gestione.
7. Il bilancio annuale di previsione dei servizi (cd bilancino) è strutturato su base annua alla stregua dei bilanci degli enti locali, che si considera approvato con l'approvazione del bilancio di previsione del N.C.I. Ciascuna Giunta comunale assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto, la Giunta del N.C.I. avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari del N.C.I.
8. Ogni qualvolta gli organi del N.C.I. rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione dei servizi aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta del N.C.I. avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari del N.C.I.. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto del N.C.I. con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate e impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione dei servizi nell'anno immediatamente successivo o utilizzate in corso d'anno per specifici progetti.
9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta del N.C.I. e assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse al N.C.I., anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta del N.C.I.
10. IL N.C.I. si impegna nei confronti di ogni ente associato:
 - a trasmettere l'ipotesi di bilancio preventivo annuale del NCI in termini congrui in relazione al nuovo iter di bilancio introdotto con il D.Lgs. 118/2011 a seguito delle modifiche ad opera del D.M. 25.07.2023 che ha fissato obblighi procedurali e tempistiche, al fine di consentire ai Comuni l'adozione nei termini del proprio bilancio e l'iscrizione delle relative quote;
 - a trasmettere l'ipotesi di bilancio preventivo annuale dei Comuni in termini congrui in

relazione al nuovo iter di bilancio introdotto nel dlgs 118/2011 a seguito delle modifiche ad opera del D.M. 25.07.2023 che ha fissato obblighi procedurali e tempistiche, al fine di consentire ai Comuni l'adozione nei termini dello stesso

- a trasmettere il rendiconto di gestione del Comune nel termine di 40 giorni prima della scadenza del termine ordinario di approvazione del rendiconto fissato per legge;
- all'adozione degli atti, alle comunicazioni, al supporto ai revisori e a quanto previsto in materia di gestione finanziaria nei confronti degli enti aderenti;
- alla espressione dei pareri previsti dalla legge su atti e provvedimenti dei Comuni associati;
- alla gestione fiscale e problematiche IVA per i Comuni;
- al supporto alle politiche di bilancio nei confronti di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
- alla definizione dei pareri di propria competenza sulle deliberazioni e determine di norma entro cinque giorni dalla data di inoltro del provvedimento.

Art. 5 – SEDE

1. La sede dei Servizi Finanziario ed Economato del N.C.I. è stabilita a Imola, in Via Mazzini n. 4. Sono sedi del Servizio Associato del N.C.I. gli uffici dei servizi di presidio territoriale collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta del N.C.I., anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del Servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3. Al fine di garantire l'erogazione del Servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione del N.C.I.

ART. 6 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. Il N.C.I. all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni e ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno

destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento al N.C.I. in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto tra N.C.I. e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e del N.C.I., può essere trasferita al N.C.I., a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni destinati al esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta del N.C.I., previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione al N.C.I. per l'esercizio delle funzioni conferite dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali funzioni.

5. Il N.C.I. potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. Il N.C.I. utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta del N.C.I. e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico del N.C.I..

7. Il N.C.I. può procedere a effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale del N.C.I., su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri del N.C.I. o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, al N.C.I.. Anche in tempi successivi al conferimento delle funzioni di cui alla presente Convenzione, con atto della Giunta del N.C.I. potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti il N.C.I..

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni al N.C.I., è a carico del N.C.I.. La copertura assicurativa per danni a terzi e ai dipendenti a causa dell' utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso al N.C.I., è a carico del N.C.I..

ART. 7 DURATA E RECESSO

1. La presente Convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Eventuali modifiche sostanziali alla presente Convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.
3. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente Convenzione non prima di cinque (5) anni dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, con apposito atto da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa previsione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente del N.C.I. della deliberazione consigliare adottata.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati da N.C.I.. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta del N.C.I.. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'N.C.I., mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della gestione unitaria. La Giunta del N.C.I. determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che il N.C.I. ha già assegnato

direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dal N.C.I. al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione non direttamente imputabili al Comune recedente. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui il N.C.I. stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa dei servizi oggetto della presente Convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.lgs. 165/2001.

7. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che il N.C.I. utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano al N.C.I..
8. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili e immobili risultanti dagli investimenti effettuati dal N.C.I., destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, e ogni altro onere residuo ancora in capo al N.C.I., relativo ai beni mobili e immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo al N.C.I..
9. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dal N.C.I. destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati in carico al N.C.I., viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni del N.C.I., è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
10. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dal N.C.I., non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo al N.C.I. che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità

di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

ART. 8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Reg. UE 679/2016 (GDPR) e al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018
2. Il Nuovo Circondario Imolese è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione e come tale tenuto ai compiti di cui agli art. 24 e ss. del GDPR.

ART. 9 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti, anche in caso di contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 10 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e il N.C.I., con adozione, se e in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto di N.C.I., al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 11 SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 12 - NORME TRANSITORIE

1. La presente convenzione sostituisce la precedente Convenzione Rep.n. 4 stipulata in data 30 giugno 2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI **BORGO TOSSIGNANO**

IL SINDACO DEL COMUNE DI **DOZZA**

IL SINDACO DEL COMUNE DI **CASTEL DEL RIO**

IL SINDACO DEL COMUNE DI **CASTEL GUELFO DI BOLOGNA**

IL SINDACO DEL COMUNE DI **FONTANELICE**

IL SINDACO DEL COMUNE DI **IMOLA**

IL SINDACO DEL COMUNE DI **MORDANO**

IL SINDACO DEL COMUNE DI **DOZZA**

IL PRESIDENTE DEL **NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE**

Atto firmato digitalmente